


EUROPEAN

NEWSLETTER / GIUGNO 2018





NORMATIVA	
1.1	3
VAT: European Commission welcomes adoption of new tools to combat fraud in the EU CORTE DI GIUSTIZIA UE	
2.1	5
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9 e 168 – Attività economica – Interferenza diretta o indiretta di una <i>holding</i> nella gestione delle	O
sue controllate – Locazione di un immobile da parte di una società <i>holding</i> alla sua controllata –	
Detrazione dell'imposta assolta a monte – IVA versata da una società <i>holding</i> sulle spese effettuate	
per acquisire partecipazioni in altre imprese. Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 luglio	
2018. Marle Participations SARL contro Ministre de l'Économie et des Finances. Causa C-320/17	





NORMATIVA

NORMATIVA

1.1

VAT: European Commission welcomes adoption of new tools to combat fraud in the EU

Il 22 giugno 2018 la Commissione Europea ha accolto favorevolmente l'Accordo politico raggiunto dagli Stati Membri sui nuovi strumenti destinati a colmare le lacune nel sistema IVA comunitario. Nello specifico, le nuove misure proposte dalla Commissione "mirano a instaurare un clima di fiducia tra gli Stati membri, in modo che essi possano scambiare più informazioni e promuovere la cooperazione fra le autorità fiscali e le autorità di contrasto nazionali". In buona sostanza, le nuove norme andranno a rafforzare la cooperazione tra gli Stati Membri permettendo di contrastare le frodi IVA con maggiore rapidità ed efficacia, anche nel caso delle frodi online.

Le nuove misure¹ si collegano sia alle proposte avanzate dalla Commissione UE per una riforma approfondita del sistema dell'IVA presentate nell'ottobre 2017 sia al piano di azione sull'IVA - *Verso uno spazio unico europeo dell'IVA* - presentato ad aprile 2016.

Come si evince dal Comunicato Stampa pubblicato dalla Commissione UE in data 4 ottobre 2017, le priorità in ambito IVA sono e saranno le seguenti:

- lotta contro la frode: l'IVA sarà applicata agli scambi transfrontalieri tra le imprese; l'attuale esenzione dall'IVA per questo tipo di scambi costituisce una "facile scappatoia che consente ad imprese senza scrupoli di riscuotere l'IVA e poi scomparire senza versarla allo Stato";
- Sportello unico: sarà più semplice per le imprese che operano a livello transfrontaliero adempiere agli obblighi in materia IVA grazie ad un servizio di "sportello unico";
- maggiore coerenza: l'IVA sarà sempre versata allo Stato Membro del consumatore finale (c.d. passaggio al "principio di destinazione") e sarà determinata in base all'aliquota vigente in tale Stato Membro. Tale sistema già in vigore per la vendita di servizi elettronici costituisce un impegno che la Commissione ha assunto da tempo, con il sostegno degli stessi Stati Membri;
- minore burocrazia.

¹ Che saranno applicate dal 1° gennaio 2020, dal momento che l'accesso automatizzato alle informazioni raccolte dalle Autorità doganali e ai dati di immatricolazione dei veicoli richiederà nuovi sviluppi tecnologici.



NORMATIVA

La Commissione ha ribadito che l'IVA è una fonte di entrate importante ed in crescita nell'Unione Europea, che ha raccolto più di 1.000 miliardi di Euro nel 2015, pari al 7% del PIL comunitario.





CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2, 9 e 168 - Attività economica - Interferenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate - Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata -Detrazione dell'imposta assolta a monte - IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese. Sentenza della Corte (Settima Sezione) 5 luglio 2018, Marle Participations SARL contro Ministre de l'Économie et des Finances, Causa C-320/17

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una «interferenza nella gestione» di quest'ultima, che deve essere considerata un'attività economica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, facente sorgere un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese sostenute dalla società per l'acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta - il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente - ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile e che, a tale titolo, eserciti un'attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l'imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta. Le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione di solo alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l'IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all'attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell'impianto sistematico della direttiva citata e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d'imputazione reale delle spese a monte all'attività economica e all'attività non economica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

La domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto è relativa all'interpretazione degli articoli 2, 9 e 168



della Direttiva 2006/112/CE, relativa all'IVA. In particolare, tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Marle Participations SARL e il Ministre de l'Économie et des Finances (Francia) in merito alla detraibilità dell'IVA relativa alle spese afferenti a operazioni di acquisto di titoli.

Relativamente alle questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia ha precisato che come regola generale un'attività è considerata economica quando presenti un carattere stabile e sia svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore della prestazione; inoltre, dalla giurisprudenza elaborata dai giudici comunitari risulta che, nel contesto del sistema dell'IVA, le operazioni imponibili presuppongono l'esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la stipulazione di un prezzo o di un controvalore, e che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso solo se sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Con particolare riferimento al diritto di detrazione dell'IVA di una società holding è stato ribadito che questa non ha lo status di soggetto passivo e non ha pertanto diritto alla detrazione qualora abbia come unico scopo l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che l'holding possiede nella sua qualità di azionista o di socio (cfr., le Sentenze Larentia, Minerva e Marenave Schiffahrt). Infatti, il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non devono essere ritenute attività economiche ai sensi della Direttiva IVA, tali da conferire al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. La semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, perché "la riscossione di un eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene".

Tuttavia, ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società partecipate, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio (cfr. le Sentenze Floridienne e Berginvest, Cibo Participations e Portugal Telecom). Dunque, l'interferenza di una società holding nella gestione delle società partecipate costituisce un'attività economica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della Direttiva IVA "ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all'IVA a norma dell'articolo 2 di tale direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili, finanziari, commerciali, informatici e tecnici da parte della società holding alle sue controllate" (tali attività non costituiscono un elenco esaustivo). I giudici comunitari hanno specificato che la nozione di interferenza di una holding nella gestione della sua controllata deve essere intesa nel senso che comprende tutte le operazioni che configurano un'attività economica ai sensi della Direttiva IVA, effettuate dalla holding a favore della sua società controllata.



Via Vittor Pisani, 20 20124 Milano T. +39.02.669951 F. +39.02.6691800 info@studiopirola.com www.pirolapennutozei.it

EUROPEAN TAX NEWSLETTER | GIUGNO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM